

Alcuni importanti chiarimenti in materia di legittimazione delle Associazioni ambientaliste a costituirsi parte civile nei processi per danno ambientale, di risarcibilità e quantificazione del danno

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Con il varo del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, successivamente modificato, è stata avanzata una tesi, ritenuta peraltro priva di alcun pregio dalla più consolidata giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità formatasi in argomento, secondo cui le Associazioni di protezione ambientale, ivi comprese quelle riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n.349, non sarebbero più legittimate ad agire in giudizio per danno ambientale, né a costituirsi parte civile nei processi penali ove vengano in essere tali imputazioni, state che di cui all'art.18 della legge 8 luglio 1986 n.349 è stata abrogata dall'art.311 del D.lgs 3 aprile 2006 n.152 s.m.i. che, trascurando gli enti locali, ha conservato solo in capo allo Stato, per tramite del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, la legittimazione all'azione risarcitoria (comma 1).

L'art.311 citato – erroneamente, secondo la giurisprudenza – è stato coordinato con l'art.212 disp. att. c.p.p., a mente del quale *“quando le leggi o i decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'art.74 del Codice, è consentito l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del Codice”*, per inferirne che: a) le Associazioni ambientaliste hanno solo la facoltà, identica per fictio iuris a quella della persona offesa, di intervenire nel giudizio di danno, ai sensi degli artt.91 ss. c.p.p.; b) le Associazioni hanno facoltà limitate ad una funzione di mero ausilio del PM, attraverso la presentazione di memorie e l'indicazione di elementi di prova.

Ora, in disparte la circostanza che il precitato decreto legislativo, non ha abrogato né l'art.13 né il comma 5 dell'art.18 della L.349/86, che risultano per gli effetti a tutt'oggi pienamente vigenti, come ha più volte chiarito anche la Corte Costituzionale, è proprio la complessità del bene e delle sue potenziali lesioni a comportare la concreta possibilità che la sua lesione involga interessi individuali, collettivi e/o pubblici, facenti capo a soggetti diversi dallo Stato.

A tale tesi accede integralmente anche la Suprema Corte, che, nella recente sentenza 11 gennaio 2010 n.775, ha affermato, in termini perentori, che *“La disciplina normativa di cui all'art. 311, 1 comma, D.L.vo 152/06, secondo cui ‘il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno*

ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto' non esclude e comunque non è incompatibile con la disciplina generale prevista dall'art. 2043 cc, in virtù della quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Già in precedenza, la Corte aveva affermato che *"le Associazioni ambientaliste sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo penale per reati ambientali, dal momento che l'espressa previsione legislativa della possibilità di costituzione di parte civile per lo Stato non esclude l'applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile."* (Cass. Pen. II, 25 maggio 2007 n.20681)

Questo significa, in buona sostanza che le Associazioni, al pari degli altri soggetti, tra cui gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova, dimostrando all'evidenza la sussistenza dell'elemento del dolo o della colpa in capo al danneggiante, di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale. (Cass. Pen. III 22.11.10 n.41015). Resta inteso che le stesse non possano invece costituirsi parte civile al fine di chiedere la liquidazione del danno ambientale di natura pubblica (Cass. Pen. III 16 aprile 2010 n.14828).

Quanto alle problematiche afferenti la risarcibilità del danno in concreto, come ha più volte chiarito la Corte di Cassazione civile, nella prova dell'indicato danno bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all'ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione "in sé" del bene ambientale. Pertanto si può verificare sia un danno prettamente patrimoniale ai singoli beni, pubblici o privati, sia un danno all'ambiente, bene di natura pubblicistica, unitario e immateriale. (Cass. Civ. 17.04.2008 n.10118)

Sotto altro, ma non meno rilevante profilo, si segnala che fronte delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n.152/06 (che indubbiamente, come abbiamo più volte sottolineato sia sulle pagine del sito che nel corso degli eventi seminariali organizzati da Diritto all'Ambiente) presentano difetti di coordinamento sia tra loro, sia con altre disposizioni dello stesso testo legislativo) la Cassazione ha chiarito che, in ogni caso, debbano ribadirsi le conclusioni alle

quali si è pervenuto - in materia di risarcimento per equivalente patrimoniale - nell'interpretazione dell'art. 18 della legge n. 34/1986.

Secondo la Suprema Corte, va infatti affermato che integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c.d. "perdite provvisorie", previste espressamente come componente del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale) approvata il 21.4.2004 e considerate risarcibili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sotto forma di "modifiche temporanee dello stato dei luoghi".

La risarcibilità delle perdite temporanee, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è pertanto giustificata dal fatto che qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare quello speciale profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo status quo. (Cass. Pen. III 2 maggio 2007 n.16575)

Valentina Stefutti

Pubblicato il 25 aprile 2011